



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 437 DEL 06/12/2013

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento comunale per l'assegnazione di licenze per le Agenzie d'Affari

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>VICARI FRANCESCO</i>	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	X	
<i>PROFETA GIUSEPPE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>DRAIA' ELEONORA</i>	<i>ASSESSORE</i>		X

3

1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio/Culturale All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese dic., alle ore 13.00 nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Socio/Culturale, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risultano attestate la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

- Approvare lo schema di Regolamento comunale per l'assegnazione di licenze per le Agenzie d'Affari che è parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Responsabile del settore Socio/culturale;


- **Il Segretario Generale**

Alfredo Verso




L'Assessore Anziano

Francesco Vicari



Il Sindaco

Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE SOCIO CULTURALE SERVIZIO SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER LE AGENZIE D'AFFARI

Propone: Il Responsabile del Settore Socio – Culturale, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Com. N° 119 del 17/11/2003.

Premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive, è la struttura a cui l'imprenditore si rivolge per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la vita della propria impresa e che rappresenta l'unico referente per la Pubblica Amministrazione;

Considerato che, al fine di attuare le disposizioni normative che sono alla base dell'istituzione di tale struttura, è necessario codificare e stabilire, in modo chiaro, le procedure al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza nei confronti dell'utenza, nonché dotarsi di un "corpus" di norme regolamentari che garantiscano il corretto svolgimento delle funzioni nelle materie identificate dal legislatore di competenza dello Sportello Unico;

Considerato che si rende opportuno che alcune discipline afferenti la struttura siano oggetto di regolamentazioni, anche in assenza di obblighi normativi, al fine di rendere trasparenti le procedure per l'ottenimento degli atti abilitanti all'esercizio delle connesse attività;

Considerato che fra le attività da normare ci sono le "Agenzie d'Affari" definite dall'art. 115 del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza"; sia per offrire all'utenza linee guida in assenza di normative recenti, in considerazione delle molteplici attività che si ricomprendono in tale definizione, sia perchè a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 che ha delegato, fra l'altro, le funzioni autorizzatorie dalla Questura al Comune in materia di Agenzie d'Affari, infine richiamato il D.P.R. 311/01 in materia di semplificazione delle autorizzazioni, le procedure devono essere ridefinite;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

Ritenuto opportuno pertanto proporre l'approvazione dello schema di regolamento che disciplina le Agenzie d'Affari;

Visto il D.P.R. 20/10/98 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 7/12/2000 n. 440;

Visto il D.Lgs. 31/03/98 n. 112;

Visto il R.D. 18/06/31 n. 773;

Visto il R.D. 06/05/40 n. 635;

Visto il D.P.R. 311/01;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

Vista la L.R. 03/12/1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 05/07/1997;

Vista la L.R. n°. 30 del 23/12/2000;

Per tutto quanto precede

PROPONE

- di approvare lo schema di Regolamento comunale per l'assegnazione di licenze per le Agenzie d'Affari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che le disposizioni di cui al citato regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n 267/00.

Valguarenere Caropepe 2/12/2013

Il Responsabile del Settore Socio/Culturale
M. Cristina Cafà



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: :


Regolamento comunale per l'assegnazione di licenze per le Agenzie d'Affari

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime PARERE " ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA "

Sede Municipale02/12/2013

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Giuseppina Sottosanti



OK

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE SOCIO/CULTURALE
SERVIZIO SUAP**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
LICENZE PER LE AGENZIE D'AFFARI**

testo approvato dal Consiglio Comunale con del del

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamentopag. 2
Art. 2	Esclusionipag. 2
Art. 3	Caratteristichepag. 2
Art. 4	Requisiti soggettivipag. 2
Art. 5	Denuncia di inizio attivitàpag. 3
Art. 6	Efficacia e validità della denuncia di inizio attivitàpag. 3
Art. 7	Decadenza della denuncia attivitàpag. 4
Art. 8	Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei localipag. 4
Art. 9	Cessazione dell' attivitàpag. 4
Art. 10	Elenco agenzia d'affari di competenza comunale.....	pag. 4 -5- 6
Art. 11	Riferimenti normativipag. 6

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività definite dall' articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza" e dell'art. 205 del R. D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza", nonché tutte le licenze concernenti le agenzie di affari i cui compiti e le cui funzioni amministrative sono state trasferite agli enti locali con l'art. 163, comma 2, lettere b) e d) del D. lgs. 31/3/1998 n. 112.

Per agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle qualità di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore.

ART. 2 - ESCLUSIONI

Non rientrano nelle agenzie d'affari le imprese di spedizione e di trasporto iscritte nel registro della Camera di Commercio I.A.A., le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 Giugno 1935 n. 1349, ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Sono escluse le agenzie di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (legge 8/8/1991 n. 264)

Sono inoltre escluse:

- Le agenzie di viaggi
- Le agenzie di pegno e di recupero crediti
- Le agenzie di pubblici incanti
- Le agenzie matrimoniali
- Le agenzie di pubbliche relazioni
- Le agenzie immobiliari
- Le agenzie di scommesse
- Le agenzie di collocamento

Art. 3 - CARATTERISTICHE

Gli aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza sono così specificati:

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. che l'offerta sia pubblica, cioè un' offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. che la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione ;
4. che venga svolta con fine di lucro, cioè attività svolta a carattere imprenditoriale.

Art. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè :

- 1) aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non avere ottenuto la riabilitazione;
- 2) essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale è stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità
- non possono provare la loro buona condotta.

Art. 5 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La licenza può essere sostituita da una denuncia di inizio attività di cui di cui all'art. 19 della n° 241/90. Per poter esercitare l'attività occorre presentare la denuncia al Servizio SUAP – Settore Socio/culturale, utilizzando l'apposita modulistica.

La denuncia dovrà contenere:

- a) dati anagrafici
 - del denunciante, in qualità di titolare o legale rappresentante;
 - dati della ditta/società/impresa;
 - numeri di Codice Fiscale e di Partita Iva;
- b) dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 80/2005 inerente:
 - la specificazione dettagliata dell'attività dell'agenzia;
- c) dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 inerenti:
 - l'ubicazione dei locali nei quali si svolgerà l'attività,
 - la proprietà o la disponibilità degli stessi (specificando il diritto ed allegando copia);
 - l'indicazione dell'insegna pubblicitaria su pubbliche vie o spazi;
 - la capacità di obbligarsi finanziariamente;
 - tariffario in duplice copia di cui una in bollo;
 - registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio, non obbligatorio per beni di valore esiguo inferiore ad Euro 50 ;
 - la nomina di eventuale rappresentante;

Dovranno essere allegati:

1. planimetrie di zonizzazione e descrittive dei locali in scala adeguata;
2. copia di certificazioni edilizie e catastali sulla destinazione d'uso dei locali;
3. certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato;
4. certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi mq. 400,00 o, nel caso di vendita di auto usate, siano ricoverati più di 9 veicoli);
5. autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare/leg. rappresentante e degli eventuali rappresentanti dello stesso, per questi ultimi con espressa accettazione;
6. certificazione del casellario giudiziale a carico del titolare/leg. rappresentante e degli eventuali rappresentanti dello stesso;
7. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare/leg. rappresentante della ditta/società/impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri;
8. tabella delle operazioni e relativo tariffario in duplice copia, di cui una in bollo, vistata dalla C.C.I.A.A. competente;
9. registro giornaliero degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro;
10. copia dell'atto costitutivo di società (se inerente);
11. copia del documento di riconoscimento del titolare/leg. rappresentante e degli eventuali rappresentanti dello stesso;

Art. 6 - EFFICACIA E VALIDITA' DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, entro 30 gg. dalla denuncia il competente ufficio procederà alla verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali disporrà il "divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti", fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.

La denuncia ha carattere permanente, come disposto dell'art. 11 del Regolamento al T.U.L.P.S. modificato dal D.P.R. n. 311/2001

Art. 7 - DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengono meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione presso i competenti Uffici, al fine dell'attestazione sull'esistenza dei requisiti dei nuovi locali, secondo quanto descritto al superiore art. 5.

Art. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'ufficio competente con apposita modulistica.

Art. 10 ELENCO AGENZIA D'AFFARI DI COMPETENZA COMUNALE:

1. Abbonamenti a giornali e riviste: l'attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D. lgs.22/7/1999, n. 261.

2. Allestimento ed organizzazione di spettacoli: l'attività comprende le sfilate di moda e l'offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori, indossatrici. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell'impresa di spettacolo.

3. Collocamento complessi di musica leggera: l'attività è limitata alle orchestre o complessi di musica leggera.

4. Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere: qualora si utilizzino saloni espositivi, occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio. Presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo.

Per i locali di superficie superiore a 400 mq. occorre il possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco (tramite lo Sportello Unico); per i locali di superficie inferiore a 400 mq. occorre presentare una dichiarazione in carta libera con il quale il titolare dichiara di non tenere in deposito più di nove auto o più di 36 motocicli, in caso diverso occorre la prevenzione incendi.

5. Compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi: qualora si utilizzino saloni espositivi, occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio.

Qualora l'attività sia esercitata su aree pubbliche, occorre precisarlo.

6. Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni quali, ad esempio, passaporto, licenza di caccia o pesca.

Non sono soggette all'art. 115 del T.U.L.P.S. le associazioni di categoria per le operazioni e effettuate per conto dei propri associati.

7. Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative: è esclusa l'attività investigativa. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende lo svolgimento dell'attività di "liquidatore" o di "perito assicurativo" (legge 17/2/1992 n. 166).

8. *Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri: la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocratiche-amministrative inerenti il settore e l'intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili. La fomitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta alle norme del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 recante la disciplina del commercio. L'agenzia è tenuta al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente emanati dall'autorità sanitaria, in particolare per ciò che attiene l'accesso agli ambienti destinati a camere ardenti e al trattamento e conservazione delle salme. L'agenzia è tenuta, altresì a non ingenerare confusione con le altre imprese di pompe funebri.*

9. *Gestione e servizi immobiliari: quali la riscossione di canoni di locazione, la ricerca di prestatori d'opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di "mediatore immobiliare", soggetta alla legge 39/1989 e per l'attività di "amministratore di condominio".*

10. *Informazioni commerciali: la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività investigativa che è invece soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S.*

11. *Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive per conto terzi: cancellare le voci che non ricorrono. Le vendite televisive sono soggette anche all'art. 18 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 recante la disciplina del commercio. Le vendite all'asta, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 114/98, non possono essere effettuate per televisione. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante.*

12. *Organizzazione di congressi, riunioni, feste, meeting, cerimonie e simili su mandato di terzi: la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività diretta di somministrazione di alimenti e bevande, che è disciplinata dalla legge 25.08.1991, n. 287.*

13. *Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti.*

14. *Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.*

15. *Pubblicità: pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario.*

16. *Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi: gli esercenti questa tipologia di attività, ai sensi dell'art. 221 del T.U.L.P.S., devono presentare all'autorità locale di P.S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di comunicazione. Secondo quanto precisato dall'art. 258 del Regio Decreto 635/1940, la licenza di cui al 3° comma dell'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati che è, invece, subordinata al possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.*

17. *Spedizioni: lo svolgimento dell'attività presuppone il possesso dell'iscrizione all'Albo interprovinciale degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La denuncia d'inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione (legge 14/11/1941, n. 1442 e successive modifiche). L'attività di "spedizioniere doganale" è subordinata all'iscrizione all'Albo degli spedizionieri doganali tenuto dal Compartimento Doganale presso il Ministero delle Finanze (legge 22/12/1960, n. 1612 e successive modifiche).*

18. Altro da specificare: per lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti occorre specificare la natura degli affari, tenendo presente che non rientrano nelle attività disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S, perché disciplinate da altre leggi, le seguenti:

- Agenzia di agente o rappresentante di commercio;
- Agenzia d'affari in mediazione;
- Agenzia viaggi;
- Agenzie pratiche auto;
- Mediazione creditizia;
- Attività di promotore finanziario;
- Agenzia di trasporto di merci mediante autoveicoli;
- Agenzia di cambiavalute;
- Agenzia di emigrazione;
- Agenzia di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Infine, le seguenti attività sono soggette alla disciplina di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S ma, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 31.03.1998, N. 112, rientrano nelle competenze del Questore:

- Agenzie matrimoniali;
- Agenzie di recupero crediti;
- Agenzie di pubblici incanti (aste);

Art. 11 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi, debbono intendersi con successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell'evoluzione legislativa in corso e successiva.





**COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)**

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 137 del 4.12.13, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 9.12.13 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 04-12-2013

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 04-12-2013

IL SEGRETARIO GENERALE